



## Decreto n° 0185 / Pres.

Trieste, 12 settembre 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TIPICI DI MALGA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 41, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 (LEGGE FINANZIARIA 2011) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 LUGLIO 2011 N. 0166/PRES.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 12/09/2018

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 04/09/2018

GIANFRANCO ROSSI

in data 05/09/2018



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

il Presidente

**Richiamati** i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il “pacchetto igiene”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**Richiamate** le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con la deliberazione giunta n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

**Dato atto** che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

**Visto** l'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)>> il quale prevede che “Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.”;

**Visto** il proprio decreto del 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. con cui è stato emanato il “Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22”;

**Visto** il proprio decreto del 21 marzo 2014 n. 044/Pres. con cui sono state apportate alcune modifiche al sopracitato Regolamento di riferimento per l'attività delle malghe aderenti al progetto PPL;

**Visto** il testo del “Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, 0166/Pres.”, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e

sostanziale;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta Regionale n. 1297 del 13 luglio 2018;

#### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres." nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -